

2. L'Assemblea diocesana elettiva, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio diocesano, ne elegge quindici componenti.
3. Le elezioni si svolgono su 3 liste, preventivamente preparate e presentate dal Consiglio diocesano uscente, che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Responsabili dell'ACR.
4. È data facoltà di presentare ulteriori candidature all'interno dell'Assemblea diocesana elettiva, previa presentazione di un numero di firme pari a 1/10 dei delegati aventi diritto alla segreteria dell'Assemblea prima della chiusura della Commissione verifica poteri. Si precisa altresì che ogni delegato può apporre solo una firma di presentazione di candidatura.
5. L'Assemblea elegge 5 candidati della lista degli Adulti; 5 candidati della lista dei Giovani; 5 candidati della lista dei Responsabili dell'ACR.
6. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; rispettando l'alternanza dei sessi per i primi due, a parità di voti è eletto il più anziano in età.
7. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19 comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 4 del presente articolo e può esprimere fino a tre preferenze per ognuna di esse.

Art. 27. Elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano.

1. Il Consiglio diocesano provvede entro 15 giorni dall'Assemblea elettiva alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere all'Arcivescovo, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. La designazione della terna da parte del Consiglio diocesano avviene secondo la procedura fissata dall'art. 16 del presente Atto normativo per il conferimento degli incarichi direttivi.
3. Il Consiglio diocesano, riunito in apposita seduta, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni. Esaurite le operazioni elettorali secondo il richiamato art. 10 del presente Atto normativo, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione all'Autorità ecclesiastica.
4. Qualora il Presidente diocesano venga scelto tra gli eletti nel Consiglio diocesano, gli subentrerà nella carica di Consigliere il primo dei non eletti nel suo stesso settore.



Azione Cattolica Italiana
ARCIDIOCESI DI OTRANTO



XVI Assemblea Diocesana

18-19 febbraio 2017



FARE NUOVE TUTTE LE COSE
"Gioia che si rinnova e si comunica"

Regolamento

Estratto dall'Atto Normativo Diocesano

Art. 22. Gli organi associativi diocesani.

1. Sono organi dell'Associazione diocesana: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana, il Presidente diocesano.
2. Sono da considerarsi organismi dell'Associazione diocesana: il Comitato presidenti, le commissioni di studio, il forum dei Referenti vicariali e i gruppi di lavoro.

Art. 23. L'Assemblea diocesana: composizione.

1. L'Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni anno per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana per l'anno in corso ed ogni tre anni per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza annuale.
2. L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio diocesano, con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio o dal Comitato presidenti parrocchiali nella sua totalità.
3. L'Assemblea diocesana è costituita da tutti i membri del Consiglio diocesano, dai Presidenti parrocchiali, dai membri del Consiglio parrocchiale, da due rappresentanti per ogni Movimento di AC presente in Diocesi e dagli Assistenti diocesani e parrocchiali.
4. Ai fini della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio diocesano con propria deliberazione:
 - dispone, sentite le Associazioni parrocchiali, le attività preparatorie con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio diocesano;
 - fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
 - stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
 - determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'Assemblea e per la conduzione dei lavori;
 - determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.

Art. 24. L'Assemblea diocesana elettiva.

1. L'Assemblea diocesana elettiva è convocata ogni tre anni ed ha il compito di eleggere il nuovo Consiglio diocesano.

L'Assemblea diocesana elettiva è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei delegati aventi diritto di voto e la metà più una delle Associazioni parrocchiali.

2. All'Assemblea diocesana elettiva sono chiamati a partecipare i membri del Consiglio diocesano uscente, i Presidenti delle Associazioni parrocchiali unitamente ad altri tre membri dell'Associazione parrocchiale nominati dal Consiglio parrocchiale in rappresentanza del settore adulti, giovani e ACR se presenti in Associazione. Inoltre ogni Associazione parrocchiale che conti più di 100 soci (compresa l'ACR) ha diritto ad un altro rappresentante di un settore diverso da quello del Presidente. Partecipano di diritto altresì da tre a nove rappresentanti per ogni Movimento di AC presente in diocesi e gli Assistenti diocesani e parrocchiali.
3. L'Assemblea diocesana delibera di delegare al nuovo Consiglio diocesano di nominare i delegati all'Assemblea nazionale.

Art. 25. Gli organi dell'Assemblea diocesana elettiva.

1. Sono organi dell'Assemblea diocesana elettiva:
 - il Presidente dell'Assemblea, delegato della Presidenza nazionale, che coordina i lavori;
 - l'Ufficio di Segreteria, composto da tre membri, che cura il regolare svolgimento dell'Assemblea, redigendone il verbale finale;
 - la Commissione verifica poteri, composta, preferibilmente, da un membro del Consiglio diocesano uscente in qualità di Presidente della stessa e da 6 membri non delegati all'Assemblea ed indicati dal Consiglio Diocesano, che ha il compito di certificare con apposito modulo il diritto di voto di ogni delegato e che al termine delle operazioni di verifica assumerà il compito di Seggio elettorale.
2. I membri del Seggio elettorale, della Commissione verifica poteri e dell'Ufficio di Segreteria sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa tra i delegati e non possono essere candidati.

Art. 26. Il Consiglio diocesano: composizione ed elezione dei componenti.

1. Fanno parte del Consiglio diocesano con diritto di voto: il Presidente diocesano, i Vice Presidenti dei Settori, il Responsabile e il Vice Responsabile dell'ACR, i Consiglieri eletti, i Segretari dei Movimenti, il Segretario e l'Amministratore diocesano. Fanno altresì parte ma con voto consultivo: gli Assistenti diocesani, i Consiglieri eletti in seno al Consiglio nazionale, i Referenti vicariali, la Coppia di sposi, gli Incaricati per la formazione dei Movimenti e l'Incaricato del Laboratorio Diocesano per la Formazione.